



## **COMUNE DI ARDENNO**

**Provincia di Sondrio**

**P.zza Roma, 10 23011 Ardenno (SO) – telefono 0342/660370 – fax  
0342/662068**

**P. IVA 00114430143 - e.mail [acardenno@provincia.so.it](mailto:acardenno@provincia.so.it)**

# **REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SUL SITO INTERNET COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 31 gennaio 2008

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, le modalità di diffusione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale del Comune di Ardenno mediante la loro diffusione sul sito internet istituzionale.

**ART. 2**  
**PRINCIPI**

1. L'art. 22, comma 1, della Legge 18 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, il Comune intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni di Consiglio e di Giunta.
3. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

**ART. 3**  
**SITO INTERNET**

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono pubblicate, secondo le modalità che seguono, sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Le deliberazioni vengono pubblicate in forma integrale dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Le deliberazioni dovranno essere sempre disponibili sul sito, anche oltre i 365 giorni consecutivi dalla pubblicazione, attraverso la creazione di un archivio informatico.
4. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla Legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.
5. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'Ente e disponibile con le modalità e i limiti previsti dalla Legge.

**ART. 4**  
**ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

1. Nel rispetto dell'art. 22, comma 11, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, non devono essere diffusi dati sensibili e giudiziari.

2. Ai sensi del presente Regolamento e del Decreto Legislativo di cui al comma 1 si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale.
3. Prima della pubblicazione sul sito internet, pertanto, devono essere rimossi od oscurati dal testo delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.
4. Non vengono pubblicate sul sito internet le deliberazioni per le quali le norme di Legge o di Regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 18 agosto 1990, n. 241.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta dovrà essere inserita una delle seguenti diciture:
  - ❖ *“di diffondere il presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet comunale”*
  - ❖ *“di sottrarre il presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003”.*

## **ART. 5**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi successivi alla data di cessata pubblicazione della deliberazione di approvazione.